

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 805

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, PEDRIZZI, BEVILACQUA,
MULAS, MUGNAI, PACE e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2001

Norme per promuovere l’uso, la diffusione e l’esposizione
della bandiera della Repubblica italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Il significato e l'importanza della bandiera nazionale sono tragicamente tornati alla ribalta dopo i drammatici fatti dell'11 settembre. Lo stesso dibattito che è seguito nel nostro paese, tra intellettuali, storici, opinionisti e politici, è emblematico della forza irresistibile che la bandiera evoca a ogni latitudine e longitudine e in ogni periodo storico. Esprime, identifica e rappresenta la solidarietà, l'unità, l'identità e il cuore di un popolo.

Oriana Fallaci, nel suo famoso intervento sul *Corriere della Sera* del 29 settembre 2001 (*La Rabbia e l'Orgoglio*), da un lato ha elogiato la voglia di riscatto degli americani e la capacità di ritrovarsi intorno alla loro bandiera («Guai se gli tocchi la Patria»), dall'altro, si è rammaricata per il nostro debole e fragile spirito nazionale: «C'è una bella differenza tra un paese nel quale la bandiera della Patria viene sventolata negli stadi e un paese nel quale viene sventolata dal popolo intero».

E se la bandiera ha un enorme valore simbolico, la sua esposizione, sia a livello istituzionale, sia presso le case degli italiani e per le strade della nostra città (in circostanze e occasioni ovviamente stabilite), assume un fondamentale valore civile: fa essere una comunità.

A tale esigenza, quella di un patriottismo concreto e «visibile», si è richiamato il 7 ottobre 2001, dalle colonne del *Corriere della Sera*, l'ambasciatore Sergio Romano: «Siamo passati con burocratica indifferenza da un'Italia senza bandiere, ad un'Italia imbandierata. Ma nessuno si sognerebbe di salutare il tricolore, di ammainarlo al tramonto, di ripulirlo per le feste nazionali o di ripiegarlo religiosamente». Filippo Facci, sul *Foglio* del 12 ottobre 2001 è stato ugualmente

chiaro: «La bandiera siamo noi, il resto è individualismo, i simboli servono da esempio per i comportamenti delle persone, servono per educarle ai valori su cui si è fondata la società in cui vivono.»

Sentimento nazionale e bandiera, dunque strettamente legati. E - per dirla con Sergio Romano - bandiera ammainata, sventolata, pulita e ripiegata religiosamente con tanto di finanziamenti previsti e precise responsabilità pubbliche.

È questo lo spirito dell'articolo 12 della Costituzione che recita: «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni». L'inserimento di questo articolo tra i «Principi fondamentali» esprime chiaramente il valore che riveste la bandiera nazionale.

Invece la bandiera, simbolo unico e distintivo della Nazione, si trova in Italia ad essere sottovalutata nella sua portata simbolica e nella sua funzione di espressione dell'identità nazionale. E così la troviamo esposta esclusivamente, e neanche sempre, nei pochi edifici per i quali disposizioni legislative in atto restrittive lo prevedono, e purtroppo anche in questi casi si assiste - come la stampa ha fatto osservare - allo spettacolo poco decoroso di bandiere lise, consunte e scarsamente curate, alle quali nessuno pare prestare particolare attenzione. Il valore della bandiera va invece riaffermato con forza: il presente disegno di legge intende compiere un primo passo in questa direzione attraverso la previsione di una sempre maggiore cura, diffusione ed esposizione della nostra bandiera nazionale.

L'articolo 2 del disegno di legge prescrive l'obbligo per tutte le amministrazioni e gli uffici pubblici di esporre nelle proprie sedi

la bandiera nazionale. L'obbligo è esteso agli enti privati che fruiscono di provvidenze pubbliche, compresi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Con l'articolo 3 viene assegnata la responsabilità della cura, manutenzione ed esposizione della bandiera che, nelle sedi di cui ai commi 1 e 2-bis della legge 5 febbraio 1998, n. 22, viene attribuita al dirigente con la più alta qualifica nell'amministrazione o ufficio interessato. La previsione legislativa istituisce inoltre (articolo 4) una cerimonia solenne che annualmente si terrà nella Capitale, per celebrare il valore ed il significato della bandiera italiana.

Inoltre, nelle more dell'abrogazione del divieto contenuto nella XIII disposizione transitoria della Costituzione, «nel segno della continuità dello Stato unitario», è previsto che il Governo italiano promuova la partecipazione dei discendenti di Casa Savoia, per i quali non vige il divieto di ingresso in Italia, alle celebrazioni e alle manifestazioni per la giornata della bandiera (articolo 5).

I successivi articoli invece prevedono iniziative per la «socializzazione della bandiera». Viene infatti previsto che tutti gli oltre ottomila comuni italiani, si dotino della bandiera da esporre in modo permanente su postazione fissa in una piazza, via o altro luogo pubblico, affidando ai sindaci la responsabilità dell'esposizione e ai consigli comunali la scelta del luogo (articolo 6).

L'articolo 7 stabilisce che nella giornata nazionale della bandiera, che la legge 31 dicembre 1996, n. 671, ha istituito e fissato (ma subito dimenticato) nella data del 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d'Italia, i sindaci italiani nel corso delle celebrazioni che avranno luogo, effettueranno la consegna alle famiglie, alle imprese e alle rappresentanze sociali, delle bandiere che le stesse si impegneranno ad esporre almeno nei giorni domenicali e festivi, oltre che nella giornata nazionale della bandiera.

Gli articoli 8, 9 e 11 disciplinano invece le attività finalizzate che dovranno essere organizzate nelle scuole, presso le rappresentanze e istituzioni italiane all'estero e la programmazione di trasmissioni a livello radio-televisive dedicate alla bandiera nazionale.

Di particolare valore per lo sviluppo delle relazioni di solidarietà e di amicizia tra il popolo italiano ed americano, la proposta si preoccupa di istituire la ricorrenza dell'11 settembre - una data che ha cambiato il mondo - per ricordare le vittime degli orrendi attentati terroristici di New York e Washington: ogni anno in questa data saranno esposte congiuntamente la bandiera italiana e quella degli Stati Uniti (art. 10).

Onorevoli colleghi, solo qualche giorno fa, nella ricorrenza del 4 novembre, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha sintetizzato il suo progetto di rilancio del sentimento nazionale con parole nobili, pronunciate da S. Martino luogo-simbolo per la nostra Patria: «Adoperiamoci perchè in ogni famiglia, in ogni casa, ci sia un tricolore a testimoniare i sentimenti che ci uniscono fin dai giorni del glorioso Risorgimento».

Da parlamentari, rappresentanti della Nazione, intendiamo raccogliere l'invito del Capo dello Stato e le sollecitazioni del dibattito che si è sviluppato nel nostro paese, offrendo al Parlamento e alla pubblica opinione, questo disegno di legge la cui finalità è quella di promuovere «l'uso, la diffusione e l'esposizione della bandiera italiana come simbolo dell'identità e dell'unità nazionale» (art. 1).

Se avrà un esito positivo, avremo dato un contributo fattivo all'appello del Capo dello Stato e una risposta alla domanda che - nel corso di una intelligente polemica con Paolo Guzzanti - Marcello Veneziani ha posto sulle colonne del *Giornale*: «Dove sono i garanti e i portatori d'italianità nel nostro paese?». Ci piacerebbe rispondere: nel Parlamento italiano. Lo vogliamo sperare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica promuove l'uso, la diffusione e l'esposizione della bandiera italiana come simbolo dell'identità e dell'unità nazionale.

Art. 2.

(Modifica della legge 5 febbraio 1998, n. 22)

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La bandiera della Repubblica italiana è altresì esposta presso le sedi di tutte le amministrazioni e gli uffici pubblici nonché degli enti privati, compresi i partiti politici e le organizzazioni sindacali, che a qualunque titolo ricevono provvidenze da parte dello Stato o di enti pubblici».

Art. 3.

(Responsabilità della cura, manutenzione ed esposizione della bandiera)

1. Nelle sedi che espongono la bandiera nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, commi 1 e 2-bis quest'ultimo introdotto dall'articolo 2 della presente legge, la cura, la manutenzione e l'esposizione della bandiera sono affidate alla responsabilità del dirigente apicale. La mancata osservanza di tale obbligo costituisce, ad ogni effetto, violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 4.

(Celebrazione della giornata nazionale della bandiera)

1. Il 7 gennaio di ogni anno, giornata nazionale della bandiera, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 671, ha luogo in Roma una celebrazione nazionale.

2. La celebrazione di cui al comma 1 è trasmessa in diretta televisiva.

Art. 5.

(Partecipazione dei discendenti di Casa Savoia)

1. Nel segno della continuità dello Stato unitario, il Governo della Repubblica promuove la partecipazione alle celebrazioni e alle manifestazioni di cui alla presente legge dei discendenti di Casa Savoia che non siano compresi tra quelli indicati al secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Art. 6.

(Esposizione permanente della bandiera nei comuni)

1. Tutti i comuni della Repubblica sono tenuti ad esporre in modo permanente la bandiera nazionale con sistemazione fissa in luogo pubblico scelto dal consiglio comunale con propria deliberazione.

2. I sindaci, nell'esercizio delle funzioni di ufficiali di governo, sono responsabili dell'esposizione della bandiera ai sensi del comma 1.

Art. 7.

(Consegna della bandiera nei comuni)

1. Nella giornata nazionale della bandiera, i sindaci dei comuni della Repubblica indicano e organizzano una manifestazione pubblica nel corso della quale consegnano la bandiera alle famiglie, alle imprese e alle rappresentanze sociali che ne facciano richiesta e si impegnino a tenerla esposta all'esterno rispettivamente delle proprie abitazioni, uffici e sedi almeno nei giorni domenicali e festivi oltre che nella giornata nazionale di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 671. I consegnatari si impegnano, altresì, alla cura e manutenzione della bandiera.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono essere programmate d'intesa con le rappresentanze politiche, sindacali, sociali e produttive presenti nel territorio, con tempi e modalità che favoriscano la partecipazione dei cittadini.

3. Nei comuni con più di 30.000 abitanti, che abbiano previsto la divisione del territorio comunale in circoscrizioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco può delegare la distribuzione delle bandiere ai presidenti di circoscrizione.

4. La consegna delle bandiere ai richiedenti è a titolo gratuito. La spesa per l'acquisto delle bandiere è iscritta nei bilanci dei comuni, i quali a tal fine ricevono da parte del Ministero dell'interno un contributo determinato annualmente e complessivamente iscritto nel Fondo di parte speciale dello stesso Ministero.

Art. 8.

(Attività educative e culturali nelle scuole)

1. Nella giornata nazionale della bandiera, e nel corso dell'anno scolastico, nelle scuole

di ogni ordine e grado, sotto la responsabilità del personale docente, vengono organizzate attività educative e culturali aventi come tema il valore e il significato della bandiera nazionale.

2. Nella giornata nazionale della bandiera sono distribuite ad alunni e studenti riproduzioni in formato ridotto della bandiera nazionale.

3. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è iscritta nei bilanci delle competenti istituzioni scolastiche le quali ricevono a tal fine un contributo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determinato annualmente e iscritto complessivamente nel Fondo di parte speciale dello stesso Ministero.

Art. 9.

(Celebrazioni e manifestazioni all'estero)

1. Nella giornata nazionale della bandiera sono indette, altresì, celebrazioni e manifestazioni a cura delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché delle istituzioni italiane all'estero, alla cui programmazione e realizzazione prenderanno parte i Comitati degli italiani all'estero (COMITES).

Art. 10.

(Ricorrenza dell'11 settembre)

1. Al fine di commemorare le vittime degli attentati terroristici di New York e Washington, in segno di solidarietà e di amicizia con il popolo americano, l'11 settembre di ogni anno, nelle sedi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, commi 1 e 2-bis, quest'ultimo introdotto dall'articolo 2 della presente legge, accanto alla bandiera italiana sarà esposta la bandiera degli Stati Uniti d'America.

Art. 11.

(Trasmissioni radiofoniche e televisive)

1. Nella giornata nazionale della bandiera, la programmazione della RAI e delle emittenti radiofoniche e televisive deve comprendere trasmissioni e brevi messaggi per illustrare il significato ed il valore della bandiera nazionale.